



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154  
40018 San Pietro in Casale BO  
Tel. 051 66.69.511 fax 051 81.79.84  
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Renato Rizz  
Gruppo consiliare L'altra San Pietro  
Consigliere Capogruppo  
r.rizz@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

San Pietro in Casale, 21 novembre 2016

Al sig. SINDACO del Comune  
di San Pietro in Casale  
CLAUDIO PEZZOLI

OGGETTO: Ordine del Giorno "Introduzione di un reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano" del gruppo consiliare L'ALTRA SAN PIETRO

### **Il Consiglio Comunale di San Pietro in Casale**

#### PREMESSO

- che il 10 dicembre 1984 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato e aperto alla firma e alla ratifica degli Stati la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,
- che il 12 gennaio 1989, ormai oltre venticinque anni fa, l'Italia ha depositato il proprio strumento di ratifica di tale Convenzione, previa approvazione da parte del Parlamento della Legge n.498 del 3 novembre 1988, di "ratifica ed esecuzione", e così facendo si è impegnata a rispettare gli obblighi internazionali in essa previsti,
- che l'art.4 della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti prevede, al primo comma, che "Ogni Stato parte assicura che tutti gli atti di tortura costituiscano reati ai sensi della sua legge penale" e, al secondo comma, che "Ogni Stato parte punisce questi reati con pene appropriate che tengano conto della loro gravità",
- che diversi organi di controllo del rispetto dei diritti umani del sistema delle Nazioni Unite (dal Comitato dei diritti umani al Comitato contro la tortura fino al Comitato dei diritti del fanciullo) hanno ripetutamente invitato il nostro paese a introdurre nel codice penale uno specifico reato di tortura in vista del pieno adempimento di tali obblighi, ultimo il Consiglio Diritti umani in occasione della seconda Revisione Periodica Universale (UPR) dell'Italia, reiterando le raccomandazioni del primo ciclo,
- che analogo invito è pervenuto da organi del Consiglio di Europa quali il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura,
- che i Governi italiani succedutisi negli ultimi due decenni, allo scopo di assicurare la comunità internazionale, hanno riferito dei progressi compiuti in Parlamento in

vista della tempestiva introduzione di un reato specifico di tortura nel nostro ordinamento giuridico ma che tali rassicurazioni, tuttavia, visto il trascorrere del tempo, non sono ormai idonee a produrre gli effetti desiderati,

- che numerose organizzazioni della società civile, tra cui Amnesty International, chiedono da tempo e con insistenza all'Italia di onorare l'impegno internazionalmente assunto di introdurre un reato specifico di tortura nel proprio ordinamento;
- che l'Italia è parte della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 la quale riconosce, all'art.3, il diritto inderogabile a non subire torture o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti, e che tale norma, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Strasburgo, implica l'obbligo, ogni volta che si sia in presenza di segnalazioni di tortura, di svolgere indagini idonee a consentire l'individuazione dei responsabili, la riparazione dei danni e la punizione adeguata dei colpevoli,
- che, con sentenza nel caso Cestaro contro Italia del 7 aprile 2015, la Corte europea dei diritti umani ha accertato una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, da parte del nostro paese a causa delle torture inflitte nel 2001 nell'ambito dell'irruzione avvenuta nella scuola Diaz in occasione del G8 di Genova e, altresì, a causa della violazione "strutturale, consistente nell'inadeguatezza del nostro sistema penale a consentire l'adeguata punizione dei colpevoli di quelle torture,
- che diverse sentenze interne (di primo grado, d'appello e della Corte di Cassazione), relative anche a episodi diversi da quelli avvenuti nel contesto delle ed "fatti di Genova" del 2001, attribuiscono espressamente all'assenza di un reato specifico di tortura l'impossibilità di sanzionare adeguatamente episodi descritti dagli stessi giudici come "tortura" (ma non qualificati come tali per mancanza di una fattispecie di riferimento),
- che l'assenza di una fattispecie specifica di tortura ha determinato altresì il rigetto di richieste di estradizione da parte di altri Stati e di conseguenza l'impossibilità per l'Italia di collaborare all'accertamento e alla punizione di "delitti di lesa umanità" commessi nel contesto di regimi dittatoriali del recente passato,
- che il Parlamento italiano discute svariate proposte di introdurre un reato specifico di tortura da almeno cinque legislature, senza mai riuscire a completare il relativo iter e ad approvare definitivamente un testo di legge,
- che nel corso di questa legislatura il tema è stato discusso dal Senato, quindi dalla Camera, ed è ora di nuovo in discussione in Senato e che vi è nondimeno una giustificata preoccupazione che neppure questa volta si riesca a giungere ad approvare l'introduzione di un reato specifico di tortura entro la fine della legislatura,

#### CONSIDERATO

- che il Comune di San Pietro in Casale condanna ogni forma di tortura in quanto grave violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti,

## INVITA

il Sindaco e la Giunta a fare pervenire al Parlamento l'auspicio di questo Consiglio a considerare la questione dell'introduzione di un reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano come una questione della massima urgenza, a completare entro tempi ragionevoli la relativa discussione su un tema ormai maturo per una decisione e a porre fine, approvando una legge, a una situazione che, oltre a mettere il nostro paese in profondo imbarazzo sul piano internazionale, comporta la conseguenza inaccettabile della mancata punizione, con pene adeguate alla gravità dei fatti, di coloro che si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

***Renato Rizz***  
***Capogruppo "L'Altra San Pietro"***